

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE SETTORE 6 - AMBIENTE E ZOOTECNIA

Assunto il 03/07/2024

Numero Registro Dipartimento 1054

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 9460 DEL 03/07/2024

Oggetto: Programma Strategico della PAC 2023-2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria, D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 – Approvazione Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA13.01 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016." Apertura termini presentazione domande di sostegno 2024 - 2025 e domande di pagamento anno 2024.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE - L'AUTORITA' DI GESTIONE

Visti

Lr 7/1996; DGr 2661/1999; DPGR 354/1999; DGr 665/2022; DGr 36/2022; DGr 118/2023; DGr n. 189/2023; il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e gli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 smi;

Visti

la D.G.r. n. 159 del 10 aprile 2024 con cui la Giunta Regionale ha individuato, ai sensi dell'art. 10 del Rr n. 11/2021 e s.m.i., l'ing. Giuseppe liritano per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" con i poteri di Autorità di Gestione di cui alla DGr n. 345/2018, per la durata di mesi dodici nelle more e fino all'individuazione del dirigente titolare;

il D.P.G.R. n. 18 del 12/04/2024 con cui è stato conferito all'ing. Iiritano Giuseppe l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";

il D.D.G n. 9427 del 03/07/2023 di conferimento all'arch. Giovanni Pandullo dell'incarico di dirigente del Settore n. 6 in esecuzione della D.G.r. n. 297 del 23/06/2023;

il D.D.G n. 611 del 19/01/2024 avente ad oggetto "Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione – Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 759 del 28/12/2023. Micro-organizzazione";

il D.D.G. n. 2791 del 04/03/2024 con il quale per il Settore n. 6 "Ambiente e Zootecnia" è stato conferito l'incarico Centro di Responsabilità per l'intervento EQ n. 34 Posizione A SRA 29.02 "mantenimento dell'agricoltura biologica" al Dott. Giuseppe Caristi ed allo stesso, con il prot. n. 133790 del 21.02.2024 l'affidamento di responsabilità dell'U.O. 6.7 "Ambiente";

Attestata l'assenza di cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il/i Dirigente/i firmatario/i del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con D.G.r. n. 357 del 21/07/2023;

Visti

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02/12/2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 07/12/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro:

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 04/05/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31/05/2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 reca norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, adottata dalla Commissione il 02/12/2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la Decisione di esecuzione C (2023) 6990 final di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la Decisione di esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 che approva la modifica della PAC 2023/2027 al punto 4.1.5;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati;

Visti

la D.G.r. n. 738 del 28/12/2022 di approvazione del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027della Regione Calabria (CSR);

la D.G.r. n. 123 del 31/03/2023 d'istituzione del Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art.124 del Reg. (UE)2021/2115;

Visti

il Decreto MASAF n. 660087 del 23/12/2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";

il Decreto MASAF n. 0147385 del 09/03/2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021";

il Decreto MASAF n. 0410739 del 04/08/2023 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.", ivi compreso di rilievo l'art. 12 "controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali";

il Decreto MASAF n. 93348 del 26/02/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità rafforzata 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimo ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati del FEASR 2023-2027";

il Decreto MASAF n. 0207565 del 09/05/24 "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024", al cui art. 1 (Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC)";

Vista

il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/02/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134";

la Delibera n. 119 della seduta del 31/03/2021 che approva il "disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e per le zone non vulnerabili" con allegati".

Preso atto che

l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 recita "Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento";

gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21/12/2022 capitolo 2 recita "Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC";

per quanto sopra riportato l'intervento ricade nella casistica dell'art. 49 del TFUE, pertanto non si considera Aiuto di Stato;

Dato Atto che

la Regione Calabria, ai sensi del comma 3 art. 3 del D. Lgs. 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale "A.R.C.E.A." (dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale, risorse umane), riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14/10/2009 ed operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere dal 01/07/2010;

ARCEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n.15 del 24/05/2024, "Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024.

Ritenuto

di approvare l'Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA13.01 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.", Programma Strategico della PAC 2023-2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria, costituito da Allegato A "Disposizioni Attuative" ed Allegato B "Disposizioni Procedurali";

di aprire i termini per la presentazione della relativa domanda di sostegno per il biennio 2024 – 2025, domanda di pagamento annualità 2024, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it nella sezione PSP 2023/2027, con scadenza entro i termini stabiliti dalle istruzioni operative ARCEA n. 15 del 24/05/2024;

Dare atto che

- a norma dell'art. 123 del Reg. (UE) 2115/2021, tra l'altro, l'Autorità di Gestione del CSR Calabria 2023 -2027, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC, pertanto della programmazione e della gestione finanziaria, dando disposizione amministrativa e di copertura delle risorse al presente atto;
- dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione di cui all'annualità 2024, sono posti a valere sulle risorse dell'Intervento SRA 13 del PSP-CSR Calabria 2023-2027 (DGr n. 738 del 28/12/2022), gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA:
- la dotazione finanziaria per l'Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA13.01 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3

del DM 5046/2016.", trova copertura per il biennio annualità 2024 e 2025 di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a valere sulla domanda di sostegno/di pagamento anno 2024 e sulla domanda di pagamento anno 2025, per € 1.000.000,00 (un milione/00 di euro) ad annualità;

Preso atto per quanto sopra enucleato, quale istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnico/amministrativa e per la verifica della completezza del procedimento;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DECRETA

di richiamare il preambolo e la narrativa del presente atto quale parte sostanziale, che qui s'intende integralmente trascritta;

di approvare l'Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA13.01 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.", Programma Strategico della PAC 2023-2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria, costituito da Allegato A "Disposizioni Attuative" ed Allegato B "Disposizioni Procedurali";

di aprire i termini per la presentazione della relativa domanda di sostegno per il biennio 2024 – 2025, domanda di pagamento annualità 2024, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it nella sezione PSP 2023/2027, con scadenza entro i termini stabiliti dalle istruzioni operative ARCEA n. 15 del 24/05/2024;

Dare atto che

- a norma dell'art. 123 del Reg. (UE) 2115/2021, tra l'altro, l'Autorità di Gestione del CSR Calabria 2023 -2027, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC, pertanto della programmazione e della gestione finanziaria, dando disposizione amministrativa e di copertura delle risorse al presente atto;
- dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione di cui all'annualità 2024, sono posti a valere sulle risorse dell'Intervento SRA 13 del PSP-CSR Calabria 2023-2027 (DGr n. 738 del 28/12/2022), gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;
 - la dotazione finanziaria per l'Avviso Pubblico "Intervento/Azione SRA13.01 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.", trova copertura per il biennio annualità 2024 e 2025 di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a valere sulla domanda di sostegno/di pagamento anno 2024 e sulla domanda di pagamento anno 2025, per € 1.000.000,00 (un milione/00 di euro) ad annualità;

di nominare, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 s.m.i, Responsabile del Procedimento l'Elevata Qualificazione Dott. Giuseppe Caristi;

di provvedere

alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, ai sensi del D.lgs. del 14/03/2013 n. 33, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente; agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D. Lgs. n. 33 del 2013, sul sito istituzionale www.regione.calabria.it, nella sezione "amministrazione trasparente";

alla pubblicazione sul sito istituzionale www.calabriapsr.it, sezione PSP 2023 – 2027, pubblicazione da intendersi come comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/90 s.m.i. con valore di notifica a tutti gli interessati;

di notificare il presente atto all'ADG del CSR Calabria 2023-2027 ed all'Organismo Pagatore ARCEA;

di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Caristi

Sottoscritta dal Dirigente arch. Giovanni Pandullo

Sottoscritta dal Dirigente Generale ed Autorità di Gestione ing. Giuseppe liritano











Programma Strategico della PAC 2023/2027 Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022

Avviso Pubblico

Intervento SRA 13

"Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola"

Azione 13.1

"Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016"

Allegato A - Disposizioni Attuative











<u>Indice</u>

BASE GIURIDICA		3
DESCRI	ZIONE GENERALE	5
<u>1.1</u>	DESCRIZIONE INTERVENTO	5
<u>1.2</u>	Finalità ed Obiettivi	5
<u>1.3</u>	DOTAZIONE FINANZIARIA	5
<u>1.4</u>	AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO	5
<u>1.5</u>	Cumulabilità	5
<u>1.6</u>	Beneficiari e condizioni di ammissibilità	6
<u>1.7</u>	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	6
<u>1.8</u>	SPECIFICHE ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
<u>1.9</u>	<u>Impegni</u>	6
<u>1.10</u>	Altri Obblighi	6
<u>1.11</u>	FORMA ED ALIQUOTA DI SOSTEGNO	6
1.12	DEGRESSIVITÀ	6
CRITER	I DI SELEZIONE	7
1.13	Tabella dei Criteri di selezione	7
DOCUM	ENTAZIONE RICHIESTA	8
	1.14.1 Documentazione da presentare insieme alla domanda di sostegno	
		8
1.14.2 Pubblicità, Controlli e Monitoraggio		
1.14.3 Disposizioni finali		8











BASE GIURIDICA

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013; Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 07/12/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 04/05/2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31/05/2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 reca norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Decisione di esecuzione C (2022) 8645 finale, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Decisione di esecuzione C (2023) 6990 final di esecuzione della Commissione del 23/10/2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;











il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati;

D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022 che approva il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023- 2027 della Regione Calabria (CSR);

D.G.R. n. 123 del 31 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;

Decisione di esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 che approva la modifica della PAC 2023/2027 al punto 4.1.5;

Decreto MASAF nº 660087 del 23/12/2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti"; Decreto Ministeriale n. 0147385 del 09/03/2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021;

Decreto Ministeriale n. 0410739 del 04/08/2023, del MASAF, "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 02/12/2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.", ivi compreso di rilievo l'art. 12 "controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali"; Decreto MASAF n. 93348 del 26/02/2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità rafforzata 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimo ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati del FEASR 2023-2027";

Decreto Ministeriale n. 0207565 del 09/05/24, del MASAF, Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024", al cui art. 1 "(Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC);

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia;

il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/02/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134";

la Delibera n. 119 della seduta del 31/03/2021 che approva il "disciplinare per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola e per le zone non vulnerabili" con allegati".











DESCRIZIONE GENERALE

1.1 DESCRIZIONE INTERVENTO

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata SAU, a favore dei beneficiari che s'impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività, per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola. La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria da agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell'agricoltura dell'Unione. Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca l'emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca.

1.2 FINALITÀ ED OBIETTIVI

La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria da agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell'agricoltura dell'Unione. Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca l'emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca.

L'intervento si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di origine agricola e zootecnica, attivando con il presente avviso la seguente azione:

- Azione 13.1 "Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016".

Le disposizioni del DM 5046/2016, che regola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati, sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.

Qualora nella produzione delle tipologie di digestato rientri anche la miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi della stessa direttiva Nitrati e della legge nazionale di recepimento, dall'articolo 92 e dall'Allegato 7, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati (ZVN).

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i seguenti materiali e sostanze:

- paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo
 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie;
- effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria, trova copertura per il biennio annualità 2024 e 2025 di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a valere sulla domanda di sostegno/di pagamento anno 2024 e sulla domanda di pagamento anno 2025, per € 1.000.000,00 (un milione/00 di euro) ad annualità.

1.4 AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

Tutto il territorio della Regione Calabria.

1.5 CUMULABILITÀ

L'intervento è cumulabile, sulle stesse superfici, con: SRA01, SRA02, SRA21, SRA22, SRA24 (eccetto azione su fertilizzazione), SRA25, SRA29.











1.6 BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

C01 Agricoltori singoli o associati

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole

1.7 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

C04 Per l'Azione 13.1 "Utilizzare gli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046." Nel caso in cui i richiedenti del sostegno siano produttori di effluenti/digestato non palabile, devono possedere i contenitori di stoccaggio, in base alla loro capacità produttiva (DGr n. 119 del 31 marzo 2021).

1.8 SPECIFICHE ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

CReg.01 I beneficiari aderiscono all'intervento con una superficie oggetto di impegno (SOI) minima di 2 ettari. Le superfici oggetto d'intervento/d'impegno devono essere presenti nel fascicolo aziendale alla data di rilascio della domanda. L'impegno si riferisce agli ettari impegnati, ma le particelle possono essere variate nell'annualità successiva purché presenti in fascicolo. Non è consentito l'aumento di superficie rispetto a quella accertata in domanda di sostegno.

1.9 IMPEGNI

I pagamenti relativi all'intervento sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

Azione 13.1 "Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016."

I1.01 Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue:

- a) in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata;
- b) quando il terreno è inerbito, con interramento sotto-cotico o distribuzione rasoterra in bande;
- c) in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interramento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;
- d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande;
- e) in caso di fertirrigazione, con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca.

I1.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili attraverso la georeferenziazione della "distribuzione" superfici oggetto di impegno.

I1.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

1.10 ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

1.11 FORMA ED ALIQUOTA DI SOSTEGNO

Il pagamento è stabilito in 260,7 €/ha.

Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno.

Costo della transazione incluso.

1.12 DEGRESSIVITÀ

fino a 50.000 euro/anno: 100% del premio da 50.001 a 75.000 euro/anno: 80% del premio oltre 75.000 euro/anno: 60% del premio











CRITERI DI SELEZIONE

1.13 TABELLA DEI CRITERI DI SELEZIONE

Principio di	Criterio di selezione	Punteggio max.	Declinazione criterio	Punteggio
selezione				
(ordine di importanza				
con il punteggio				
assegnato dalla regione)				
P01 - Utilizzo di	Provenienza	35	Effluenti di produzione	35
digestato ottenuto	effluenti utilizzati		aziendale	
attraverso				
l'impiego di				
effluenti di				
allevamento				
P02 – Provenienza	Provenienza	25	Digestato di provenienza	25
degli effluenti	digestato utilizzato		aziendale	
zootecnici e loro				
assimilati				
(aziendale,				
regionale, ecc.)				
P04 - Zone	Zone vulnerabili ai	20	Aree del territorio regionale	20
Vulnerabili ai	nitrati		ricadenti in ZVN	
Nitrati-ZVN				
PReg.01 – Zone	Aree del territorio	20	SOC < 1,5%	20
individuate con	regionale con			
cartografia	contenuto in			
regionale con	sostanza organica			
contenuto in	inferiore allo 1,5%			
sostanza organica	Í			
inferiore allo 1,5%				

Ai fini del raggiungimento del punteggio previsto nei criteri di selezione territoriale, la SAU, nel suo complesso, deve superare il 50% del criterio territoriale cartografico di selezione.

A parità di punteggio sarà data priorità ai beneficiari con minore età anagrafica.











DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1.14 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE INSIEME ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In allegato alla Domanda di Sostegno che deve essere presentata secondo le modalità previste nelle disposizioni procedurali il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- 1) libretto d'immatricolazione dei carri specializzati con interramento diretto di effluenti / digestato non palabile correlate di foto geo-referite;
- 2) la disponibilità dei carri specializzati deve trovare altresì evidenza nell'apposita sezione del fascicolo aziendale "mezzi di produzione"; nei casi in cui tale disponibilità non sia desumibile dal fascicolo aziendale, occorre allegare la documentazione comprovante la disponibilità dell'attrezzatura necessaria alle lavorazioni oggetto dell'intervento; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da presentare può consistere in un accordo preliminare per il noleggio dell'attrezzatura o per la fornitura del servizio;
- 3) foto geo-referite dei contenitori di stoccaggio per effluenti/digestato non palabili;
- 4) programma annuale, dettagliato con date, particelle catastali e quantità di effluenti/digestato non palabile da utilizzare, nei formati pdf firmato nel formato originale in excel;
- 5) le superfici destinate all'utilizzazione agronomica dovranno essere presentate in formato vettoriale (*.shp) e georeferite nel sistema WGS84 proiezione UTM fuso 33.

1.15 PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Al fine di ottemperare agli obblighi d'informazione e di pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.

1.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al CSR Calabria 2023/2027, approvato con D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022, alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Intervento (SRA13), alla Decisione di esecuzione della Commissione del 23 ottobre 2023 che approva la modifica della PAC 2023/2027, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.











Programma Strategico della PAC 2023/2027 Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022

Avviso Pubblico

Intervento SRA 13

"Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola"

Azione 13.1

"Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016"

Allegato B - Disposizioni Procedurali











<u>Indice</u>

Huice		
DISPOSI	ZIONI PROCEDURALI	3
<u>1.1</u>	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
<u>1.2</u>	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	3
<u>1.3</u>	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	3
<u>1.4</u>	CONSERVAZIONE DELLA DOMANDA	4
<u>1.5</u>	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
<u>1.6</u>	MODIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE	4
1.7	ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIV	A 4
<u>1.8</u>	VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI	5
<u>1.9</u>	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	5
<u>1.10</u>	DOMANDE DI PAGAMENTO	5
<u>1.11</u>	VARIAZIONE DELLE UBA AMMESSE AD IMPEGNO DURANTE IL CORSO DEL QUINQUENNIO DI	
	IMPEGNO O CON LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ASSUNZIONE DI	
	NUOVI IMPEGNI	5
1.12	CONTROLLI E SANZIONI	6
<u>1.13</u>	SUBENTRO NELL'IMPEGNO	6
<u>1.14</u>	Prescrizioni generali	6
1.15	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	7











DISPOSIZIONI PROCEDURALI

1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti), devono avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA, disponibili mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Sono inammissibili, quindi non sono accettate e considerate valide, le domande che non sono rilasciate tramite SIAN e che perverranno con qualsiasi altro mezzo cartaceo (manuale, postale, corriere) o telematico (pec, email). Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che, solo con la fase del rilascio telematico la domanda s'intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; successivamente, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno successivo, nei termini di presentazione fissati dal corrispondente decreto ministeriale e disposizioni procedurali ARCEA.

1.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento avviene, come illustrato nel punto precedente, mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA, con le dichiarazioni e la documentazione in essa contenuta.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici). Per l'azione si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.











1.3 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per consentire l'istruttoria della domanda di sostegno, deve pervenire la seguente documentazione:

- 1) libretto d'immatricolazione dei carri specializzati con interramento diretto di effluenti / digestato non palabile correlate di foto geo-referite;
- 2) la disponibilità dei carri specializzati deve trovare altresì evidenza nell'apposita sezione del fascicolo aziendale "mezzi di produzione"; nei casi in cui tale disponibilità non sia desumibile dal fascicolo aziendale, occorre allegare la documentazione comprovante la disponibilità dell'attrezzatura necessaria alle lavorazioni oggetto dell'intervento; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da presentare può consistere in un accordo preliminare per il noleggio dell'attrezzatura o per la fornitura del servizio;
- 3) foto geo-referite dei contenitori di stoccaggio per effluenti/digestato non palabili;
- 4) programma annuale, dettagliato con date, particelle catastali e quantità di effluenti/digestato non palabile da utilizzare, nei formati pdf firmato nel formato originale in excel;
- 5) le superfici destinate all'utilizzazione agronomica dovranno essere presentate in formato vettoriale (*.shp) e georeferite nel sistema WGS84 proiezione UTM fuso 33.

La documentazione deve essere trasmessa, dal Centro di Assistenza Agricola CAA, al seguente indirizzo PEC <u>zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it</u> entro il termine ultimo di presentazione della domanda, per come indicato nel successivo punto 1.5 "TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA". Nell'oggetto della PEC si deve riportare la seguente dicitura: SRA13, CUA, N° Domanda....., INVIO DOCUMENTI. Il mancato invio della documentazione stabilita nell'avviso nei termini previsti, determina l'irricevibilità della domanda di sostegno stessa.

1.4 CONSERVAZIONE DELLA DOMANDA

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA). La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

1.5 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno (per impegni decorrenti dal 01.01.24), salvo ulteriori proroghe, è fissata al 1-luglio-2024, così come previsto dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF, con il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 9.03.2023, integrato con il Decreto Ministeriale n. 20756 del 9.05.2024. Per le domande presentate oltre il termine del 1° luglio 2024, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il termine di cui al comma 1, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi le UBA ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 26 luglio 2024. Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 luglio 2024 sono irricevibili.

1.6 MODIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE

Le modifiche alla domanda iniziale possono essere effettuate secondo le istruzioni operative ARCEA.

1.7 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie di livello preliminare.











Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che sono essere considerate errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi e pertanto non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 del presente paragrafo e non saranno emendabili:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

1.8 VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio.

1.9 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande di sostegno verranno istruite per la ricevibilità ed ammissibilità da una commissione appositamente nominata dall'Autorità di Gestione regionale. Le verifiche istruttorie verranno realizzate con elaborazioni informatiche e, una volta ultimate, sarà stilata una graduatoria provvisoria avverso la quale potrà essere presentata motivata istanza di riesame in autotutela, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito dell'esame delle istanze in autotutela, effettuata dalla medesima commissione, verrà stilata una graduatoria definitiva che, in funzione dei premi definiti e della dotazione dell'annualità, riporterà l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento che assumeranno l'impegno per il biennio 2024 e 2025.

La domanda di sostegno ammessa a finanziamento, automaticamente, ha valenza di domanda di pagamento per il primo anno.

1.10 DOMANDE DI PAGAMENTO

I beneficiari ammessi in domanda di sostegno dovranno annualmente presentare domanda di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento, per una sola annualità, non determinerà automaticamente la decadenza della domanda di sostegno qualora si possa dimostrare, dalla certificazione in possesso dell'organismo di controllo, il mantenimento dell'impegno in relazione alle particelle indicate nella domanda di sostegno.

1.11 VARIAZIONE DELLE SUPERFICI AMMESSE AD IMPEGNO DURANTE IL CORSO DEL BIENNIO DI IMPEGNO O CON LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ASSUNZIONE DI NUOVI IMPEGNI

Durante il corso del biennio d'impegno non sono ammesse a pagamento variazioni in aumento degli ettari ammessi con la domanda di sostegno e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di ettari tra quella accertati nella domanda di sostegno e quelli che soddisfano i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

La riduzione, nel corso del periodo d'impegno, degli ettari ammessi nella domanda di sostegno iniziale (annualità 2024) per una percentuale superiore al 20%, comporterà la decadenza totale dei benefici previsti dall'Azione con obbligo di restituzione dei premi qualora precedentemente erogati.











Ciò tuttavia non avviene se gli ettari sono ridotti per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021, tale circostanza va trasmessa alla seguente PEC gootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it

1.12 CONTROLLI E SANZIONI

Per quanto riguarda le penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall'Organismo pagatore Arcea in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative. Restano comunque ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento

1.13 SUBENTRO NELL'IMPEGNO

Per gli ettari oggetto di impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore connessi al decesso del beneficiario (gestiti con apposita procedura), nell'arco del biennio, è ammesso un solo cambio di beneficiario; in tal caso il beneficiario iniziale può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, se questi subentrano per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo, trasmettendo alla seguente PEC zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it la documentazione necessaria definita dal punto 1.14.1 "Documentazione da presentare insieme alla domanda di sostegno" delle disposizioni attuative.

Il rilascio informatico della domanda di cambio beneficiario sul portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve "*ipso facto*" a tale adempimento.

Il subentrante che intende proseguire l'impegno, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente al decesso del richiedente/beneficiario, è indispensabile procedere alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, dandone comunicazione agli uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili dall'organismo pagatore ARCEA.

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

1.14 Prescrizioni Generali

Alle domande di sostegno e di pagamento ammesse a finanziamento con la graduatoria definitiva, i premi richiesti dai beneficiari, potranno essere oggetto di riduzione o di esclusione, sulla base dei controlli amministrativi effettuati. Ivi compresi, il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e le procedure di verificabilità e controllabilità degli interventi (VeCI), implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA. Ciò, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, nonché atti regionali, per evitare rischi connessi o doppio finanziamento, il cui controllo compete ad ARCEA nella fase di pagamento.

Allo stato, la liquidazione delle domande di pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di riferimento della domanda; per termini successivi, è fatta salva la quota di riserva comunitaria prevista. Il beneficiario che presenta la domanda di sostegno e di pagamento, esenta da responsabilità la Regione Calabria dagli scaturenti contenziosi per le eventuali anomalie dovute agli applicativi informatici SIAN e/o alla gestione ed informatizzazione dei controlli delle domande estratte a campione, le cui competenze sono dell'organismo pagatore











ARCEA. Pertanto, i beneficiari ed i proponenti la domanda di sostegno/pagamento, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo rispetto ai premi concessi in graduatoria con le decretazioni successive all'avviso, di conseguenza, i premi in pagamento scaturiranno dopo le risultanze dei controlli sopra riportati.

1.15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l'Elevata Qualificazione Dott. Giuseppe Caristi – email giuseppe.caristi@regione.calabria.it – telefono 0961856819 - funzionario del Settore "Ambiente e Zootecnia" del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione" – pec zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it.